

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

che modifica la decisione 2008/855/CE per quanto riguarda le misure di protezione contro la peste suina classica in Ungheria e Slovacchia

[notificata con il numero C(2011) 4213]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/360/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2008/855/CE della Commissione, del 3 novembre 2008, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri ⁽³⁾ stabilisce alcune misure di controllo relative alla peste suina classica negli Stati membri o nelle regioni di cui all'allegato di tale decisione.
- (2) L'Ungheria ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della malattia nei suini selvatici nel territorio della contea di Heves e in alcune zone del territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén.
- (3) Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini selvatici è stata eradicata nel territorio di tali contee. Di conseguenza, è opportuno cancellare dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2008/855/CE le zone in cui la situazione risulta migliorata e sospendere l'applicazione delle misure previste dalla stessa decisione.

- (4) La Slovacchia ha informato la Commissione dei recenti sviluppi della malattia nei suini domestici e selvatici nei territori riportati per tale Stato membro nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2008/855/CE.
- (5) Secondo queste informazioni, la peste suina classica nei suini domestici e selvatici è stata eradicata in tali territori. Di conseguenza, è opportuno cancellare dall'elenco di cui all'allegato della decisione 2008/855/CE le zone in cui la situazione risulta migliorata e sospendere l'applicazione delle misure previste dalla stessa decisione per l'intero territorio della Slovacchia.
- (6) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2008/855/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2008/855/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 302 del 13.11.2008, pag. 19.

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2008/855/CEE, la parte I è modificata come segue:

1) il punto 3 è sostituito dal seguente:

„3. **Ungheria**

Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest situato a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell'autostrada E 71.”;

2) il punto 4 è soppresso.
